



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE 3 ^ Servizi alla Persona, al Cittadino e alle Imprese

Oggetto: Art. 194 D.Lgs 267/2000. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da ordinanza del T.A.R per la Toscana n. 747/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 134 del 30/07/2015, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 162, 1^ comma, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, corredato del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica riferiti al triennio 2015/2017;
- Con Decreto del Ministro dell'Interno 28.10.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015 è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali al 31/03/2016;
- La Giunta Comunale con atto deliberativo n. 4 del 19/01/2016 ha deliberato l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016;

Visto l'art. 194, comma 1, del D.Lgs 267/2000, secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
 - copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, Convenzione, o Atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'articolo 114 del D.Lgs 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000, nei limiti degli accertamenti ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- ... (omissis)

Visti altresì gli artt. 36 e 67 del nuovo "Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- con nota formale del 22.09.2014 la Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Campi Bisenzio – chiedeva al Sindaco l'adozione di atti contingibili ed urgenti di ordine pubblico finalizzati alla restrizione dell'orario di apertura dell'attività ubicata all'angolo fra Via R. e Via V. nelle ore serali (fino alle 22:00), a seguito dei fatti di sangue ivi occorsi in data 13.08.2014, e per il perdurare del disturbo alla quiete pubblica che l'esercizio procurava;
- il Sindaco, preso atto dell'allarme sociale connesso, aveva disposto di conseguenza ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) mediante adozione di ordinanza contingibile ed urgente 09.10.2014 n. 336 disponendo l'ordine di apertura dell'attività non oltre le ore 22:00 per mesi 3, significando pur tuttavia consentibile l'anticipazione dell'orario di apertura della stessa nelle ore diurne;



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE 3 ^ Servizi alla Persona, al Cittadino e alle Imprese

Considerato che:

- Contro il gravame espresso, il Titolare dell'esercizio, Signor W. A., in data 24.11.2014 ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione delle idonee misure cautelari monocratiche e collegiali, dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 336 del 9 Ottobre 2014 emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L) di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento de quo, anche se di contenuto od estremi ignoti, con condanna al risarcimento del danno subito e subendo;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con decreto 26.11.2014 n. 694 sul ricorso proposto dal Signor W. A. per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza de quo, respingeva l'istanza di misura cautelare provvisoria e fissa la trattazione collegiale per la Camera di Consiglio del 18.12.2014;
- Con deliberazione 09/12/2014 n. 194 la Giunta Comunale deliberava di resistere al ricorso, formalizzando la costituzione in giudizio e provvedendo a nomina del difensore;
- Il Comune di Campi Bisenzio ritualmente si costituiva in data 15.12.2014 davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana invocando declaratoria di inammissibilità / improcedibilità / rigetto nel merito avverso il ricorso proposto dal Signor W. A. per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari monocratiche e collegiali;
- Il T.A.R. Sez II, con ordinanza 747 del 19 Dicembre 2014 accoglieva la domanda incidentale per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 336 del 09/10/2014 e per l'effetto sospendeva l'esecuzione del provvedimento impugnato condannando il Comune di Campi Bisenzio al pagamento delle spese di fase cautelare che liquidava in euro 1.000,00 oltre IVA e Cpa ritenuta la violazione del principio di proporzionalità della prescrizione imposta in relazione alla natura dell'attività esercita e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; quindi fissava la trattazione di merito alla successiva udienza pubblica del 12.03.2015, disponendo poi in essa , successivo rinvio al 24.09.2015 per integrazione probatoria;
- Il Comune di Campi Bisenzio il 22.12.2014 richiamando la Sezione II del Consiglio di Stato per cui, ravvisata la necessità di tutela della sicurezza pubblica «in caso di emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente, non occorre il rispetto delle regole procedurali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, essendo queste incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, aggravantesi con il trascorrere del tempo » (Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968)» (Cons. St., Sez. II, 8 aprile 2014, parere n. 1154), favorevole il parere di parte legale, aveva proposto ricorso avanti al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 747/2014, anche in punto di proporzionalità, garantita dalla possibilità concessa al titolare di maggiore apertura diurna dell'attività;
- Il Consiglio di Stato con decreto n. 5904/2014 Reg. Prov.Cau. del 23.12.2014 respingeva l'istanza cautelare proposta dal Comune di Campi Bisenzio ed ordinando all'Amministrazione l'esecuzione del medesimo decreto, fissava la discussione in Camera di Consiglio del 20.01.2015, in ultimo in data 03.12.2015 ove le parti hanno presentato ulteriori memorie e repliche;
- Il Questore di Firenze in data 27.01.2015 interveniva con provvedimento di sospensione, ex art. 100 TULPS, per giorni 10 dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande n. 712 del 17.09.2013 emessa a favore del titolare Signor W.A. per la sussistenza delle condizioni di pericolo dell'esercizio per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini;



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE 3 ^ Servizi alla Persona, al Cittadino e alle Imprese

➤ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione seconda) in data 03/12/2015 definitivamente pronunciandosi ha dichiarato improcedibile il ricorso di controparte ; respinta la domanda risarcitoria di parte avversa e compensato le spese di giudizio;

Vista la nota del 18.01.2016 inoltrata mediante posta elettronica dallo Studio Legale, Avvocatessa Anna Lisi, patrocinante di controparte, con cui si chiede al Comune di Campi Bisenzio il pagamento delle spese legali liquidate con ordinanza n. 747/2014 del T.A.R per la Toscana, già segnalate via fax con nota del 26.01.2015, per un importo pari a € 1.305,20 così composti :

Compensi liquidati dal T.A.R € 1.000,00

4% c.a.p € 40,00

+ IVA = € 1.268,80

Spese escluse ex art. 15 D.P.R. n. 663/72:

nn. 2 marche da bollo per copia ordinanza € 25,80

notifica : € 10,60;

TOTALE : € 1.305,20

Atteso che la precitata ordinanza n. 747/2014 risulta titolo esecutivo ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 194 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e che l'esito dei gradi di dibattimento non ha profilato ipotesi di possibile compensazione fra le parti in causa, pertanto essa rientrando tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" necessità di riconoscimento della sua legittimità;

Considerato altresì che:

➤ la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'articolo 2041 c.c. ;

➤ la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'articolo 194 del T.U.E.L , è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

➤ la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o Amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'Ente;

➤ i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli Enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

➤ nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE 3 ^ Servizi alla Persona, al Cittadino e alle Imprese

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (debito da sentenza) che è maturato all'interno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005)
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia - delibera n. 401/2012)
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito di maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'articolo 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. Civ. Sez 1,16.06.2000 n. 8223)
- il riconoscimento del debito fuori bilancio, con la procedura prevista dall'articolo 194 del TUEL è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari, in quanto la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e gli amministratori relativamente alla maggiore somma, rispetto all'arricchimento, spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell' Ente (Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, deliberazione n. 11/2006)

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, derivante da ordinanza n. 747/2014 del TAR per la Toscana per un importo complessivo pari a euro 1.305,20 IVA, Cap, spese di notifica e n. 2 marche da bollo, per copie ordinanza, incluse;

Considerato che il presente provvedimento è inteso al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio;

Visti

- L'articolo 23, comma 5 della legge 289/2002, secondo cui “i provvedimenti di debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;
- l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 secondo cui “ per le amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato , Regioni, le Province, i Comuni;

Visti

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la correttezza dell'azione amministrativa espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, espresso in data 22/02/2016 ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lett b) del D.lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012, in cui è dato atto che nulla osta al riconoscimento del debito fuori bilancio;
- Ritenuto di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento;



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE 3 ^ Servizi alla Persona, al Cittadino e alle Imprese

DELIBERA

- Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di euro 1.305,20 IVA, Cap, spese di notifica e n. 2 marche da bollo, per copie ordinanza, incluse, derivanti da provvedimento giudiziario di condanna di cui all'ordinanza n. 747/2014 del TAR per la Toscana in data 19/12/2014 sul ricorso numero di registro generale 1893/2014 proposto dal signor W. A. contro il Comune di Campi Bisenzio per l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 336 del 09.10.2014 del Sindaco, previa sospensione dell'efficacia, e di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque ad esso connesso anche se di contenuto od estremi ignoti, con condanna al risarcimento del danno;
- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente mediante imputazione al capitolo 55 Parte Spesa rubricato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del Bilancio 2015/2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al 4 Settore – Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie, per quanto di competenza;
- di incaricare il Servizio Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Corte dei Conti, Procura Regionale per la Toscana, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002 n. 289;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

Atteso il disposto di cui all'articolo 134 comma 4 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 il quale recita che: *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti"*

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, con separata votazione, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa